



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

Documento per la gestione dei conflitti di interesse C.RAI.P.I.

Versione	Redatta il:	Approvata dal C.d.A. il:
2	20 maggio 2021	28 maggio 2021



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

(pagina bianca)



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

Sommario

2.1 Caratteristiche generali del fondo C.RAI.P.I.	10
2.2 Destinatari	11
2.3 Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale.....	11
2.4 Modello gestionale (finanziario e previdenziale) di C.RAI.P.I.	11
3.1 Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)	16
3.2 Presidente del C.d.A.....	17
3.3 Direttore Generale	18
3.4 Comitato per la gestione finanziaria.....	18
3.5 Funzione Finanza	18
3.6 Struttura interna.....	19
3.7 Gestori finanziari.....	20
3.8 Depositario	22
3.9 Comitato per la verifica delle procedure interne	22
3.10 Collegio dei Revisori.....	23
3.11 Service amministrativo.....	24
3.12 Funzione di Revisione interna.....	24
3.13 Funzione di Gestione del Rischio.....	25
3.14 Advisor Finanziario.....	25
4.1 Conflitti degli amministratori (art. 2391 cod. civ.)	28
4.2 Operazioni con parti correlate	28
4.2.1 Operazioni di “minore rilevanza”.....	31
4.2.2 Operazioni di “maggiore rilevanza”.....	31
4.3. Selezione fornitori/scelta controparti	32
4.4. Conflitti dell’attività di gestione finanziaria	33
4.4.1 Conflitti dell’attività di gestione finanziaria indiretta	33
4.4.2 La selezione degli investimenti: gestione diretta.....	34
4.5. Incompatibilità	34
5. Modifiche apportate al documento nell’ultimo triennio	35
6. Modelli di dichiarazione	36



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

ALLEGATO 1. INCOMPATIBILITÀ E INTERESSI DEI COMPONENTI DEL C.D.A. E REVISORI	37
ALLEGATO 3. DICHIARAZIONE PARTI CORRELATE	39



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

1. Finalità del documento

Il presente documento ha lo scopo di definire la **politica di gestione dei conflitti di interesse** del Fondo Pensione C.RAI.P.I. (non solo, quindi, conflitti nella gestione finanziaria, ma conflitti che possono manifestarsi nella gestione complessiva del Fondo). In particolare, la normativa vigente richiede al Fondo Pensione di mantenere ed applicare **disposizioni organizzative e amministrative** efficaci al fine di adottare tutte le **misure** ragionevoli destinate ad **evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente** sugli interessi dei suoi iscritti.

Prima di tutto, preme evidenziare che:

- le previsioni legislative e regolamentari sono incentrate sui doveri di organizzazione **preventiva**, e questo si spiega in ragione del fatto che occorre tutelare un interesse non meramente privato;
- l'individuazione della situazione o azione o circostanza che genera un conflitto d'interesse implica una **sua gestione**, pertanto osservazione, valutazione e mitigazione dei potenziali rischi¹;
- i servizi finanziari, di qualunque genere, sono attività sì essenziali ma al contempo rischiose per i risparmiatori, i quali potenzialmente inesperti nella materia si confrontano con controparti esperte del settore. Si tratta di un pericolo che può essere definito **fisiologico**, socialmente accettato, in forza del quale però si spiega l'adozione normativa di **tecniche di protezione**.

Al fine di comprendere a pieno la finalità ed i contenuti di questo documento, partiamo dall'assunto secondo cui il **conflitto di interessi**, sotto un profilo economico, presuppone una situazione di *separazione* tra colui che viene investito della funzione decisionale e colui che assume il rischio delle decisioni in questione. Ebbene, le regole di funzionamento del mercato finanziario esigono che le risorse vengano gestite da soggetti che non ne sono i proprietari. Il passaggio dei capitali dai proprietari (gli aderenti e beneficiari del Fondo) ai gestori (che sia il fondo stesso o le società autorizzate a gestire i portafogli finanziari) è consentito dall'instaurazione di **relazioni fiduciarie**, in forza delle quali il soggetto che riceve le risorse è obbligato a curare al meglio gli interessi del soggetto che a questi si affida. Per relazione fiduciaria ci si riferisce a quel particolare rapporto caratterizzato dalla presenza di asimmetrie informative che rendono conveniente per un soggetto (l'aderente al Fondo) delegare ad un altro (il fiduciario, ossia il Fondo) lo svolgimento di una certa attività nel proprio interesse.

Da qui, la finalità delle norme in questione e, pertanto, del presente documento, ossia quello di contribuire **a tutelare non solo interesse individuale del risparmiatore ma anche l'interesse più generale pubblico all'integrità del mercato**.

Gli amministratori del Fondo C.RAI.P.I., pertanto, nel perseguire l'interesse degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche, con il presente documento intendono:

1. mantenere un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, elaborata per iscritto, ed adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'Ente e alla natura nonché alle dimensioni e alla complessità della sua attività;

¹ Si pensi, ad esempio, che l'art. 40 del TUF impone alle SGR di organizzarsi in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di conflitto di interessi.



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

2. contribuire allo svolgimento di una gestione indipendente, sana e prudente finalizzata ad adottare misure idonee a salvaguardare i diritti degli aderenti e dei beneficiari.

Nel perseguimento di tale policy, il presente documento descrive²:

- **i soggetti interni ed esterni** coinvolti nella gestione del Fondo Pensione che possano porre in essere, *in relazione allo svolgimento di incarichi per conto del fondo*, attività rispetto alle quali possano sorgere potenziali conflitti di interesse (art 7, c. 3 DM 166/2014). Pertanto, l'attenzione è incentrata non solo sui conflitti nella gestione finanziaria, ma anche nella gestione ordinaria e amministrativa del Fondo. Oltre ai conflitti degli amministratori, ai conflitti nella gestione finanziaria da parte dei gestori, è opportuno porre in essere anche delle procedure di presidio per i contratti stipulati con le Parti Correlate, ossia soggetti vicini al Fondo Pensione, che siano in grado di influenzarne le decisioni;

- **le situazioni o le azioni** che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, o il risultato dell'azione³.

Il conflitto di interessi inteso come situazione indica la **circostanza, precedente alla stipula di un contratto o al compimento di un'attività**, per cui il fiduciario sia portatore di un interesse in conflitto con quello del fiduciante. Esiste pertanto un *pericolo* che la presenza di un interesse del fiduciario incida negativamente sull'attività di gestione dell'interesse altrui.

Il conflitto di interessi inteso come azione indica invece la **condotta** posta in essere contro l'interesse del fiduciante per l'incidenza di un interesse del fiduciario, indipendentemente dalla conclusione di un negozio ovvero dall'incidenza su esso dell'interesse in conflitto. Si tratta pertanto di impedire l'inadempimento del fiduciario all'obbligo di agire nell'interesse del fiduciante, anche laddove l'azione in conflitto di interessi non si rifletta nella conclusione di un contratto, né arrechi un diretto pregiudizio al fiduciante.

Il conflitto di interessi inteso come risultato dell'azione enuclea l'ipotesi in cui il fiduciario, agendo in conflitto con l'interesse del fiduciante, **abbia concluso un contratto il cui contenuto, o comunque i cui effetti, siano contrari all'interesse del fiduciante**, il quale dunque per l'incidenza dell'interesse in conflitto subisce un pregiudizio.

La distinzione tra le tre possibili nozioni della fattispecie di conflitto di interessi brevemente delineate risiede nell'esigenza di individuare la situazione concreta al verificarsi della quale si ricollega l'applicazione della regola di volta in volta prevista al fine di disciplinare tale fenomeno.

- **le procedure** da seguire e **le misure** da adottare per la gestione dei conflitti stessi. Le misure raccomandate dal C.d.A. contemplano una pluralità di presidi, preventivi

² Art. 7, c. 4, DM 166/2014

³ Anche in relazione all'identificazione delle fattispecie rilevanti di conflitto, si riprende l'impostazione della MiFID (la direttiva dell'Unione Europea 2004/39/CE). A tale riguardo l'articolo 24 (Conflitti di interesse rilevanti) del regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia prevede che: *"Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, gli intermediari considerano se a seguito della prestazione di servizi, essi, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto: a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; d) svolgano la medesima attività del cliente; e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio"*.



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

e non: si tratta di regole che cercano di contemperare l'esigenza di **non ingessare l'operatività degli intermediari con quella di tutelare gli investitori ed il mercato**⁴. Prima di tutto il dovere di impedire al conflitto di insorgere laddove ciò sia possibile. Poi, il dovere di gestire il conflitto attraverso opportuni strumenti procedurali volti a mitigarne gli effetti, i quali strumenti devono essere appropriati ed efficaci, nonché oggetto di adeguata informazione nei confronti degli investitori. In ogni caso, vige una regola di prevalenza dell'interesse del risparmiatore su quello dell'operatore, e quindi un divieto di operare laddove non si possa realizzare la migliore cura dell'interesse degli investitori.

A titolo non esaustivo, misure per gestire e regolare i conflitti di interesse possono essere, anche in combinazione tra loro: un controllo sulle attività del gestore svolto da una parte terza; il divieto di operazioni che darebbero origine ad un conflitto; l'imposizione di obblighi di informazione nei confronti degli investitori e/o dell'autorità di vigilanza; la previsione procedure e standard di carattere dettagliato finalizzate alla gestione dei conflitti; ecc.

Ove vi sia un conflitto di interessi fra fiduciario e fiduciante non necessariamente questa circostanza incide sull'azione del fiduciario in conflitto di interessi e comunque, anche qualora ciò accada, non sempre l'azione del fiduciario in conflitto di interessi si traduce nella conclusione di un contratto contrario all'interesse del fiduciante.

⁴ L'obiettivo che la disciplina MiFID si propone in relazione ai conflitti di interesse è quello di realizzare un efficace contemperamento tra le esigenze di protezione degli interessi degli investitori e di mantenimento di flessibilità gestionale per le imprese di investimento. Questo equilibrio può essere mutuato anche dal settore della previdenza complementare.



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

1.1 Normativa di riferimento

- **D.lgs. 252/05** (art. 6, comma 5-bis, comma 13, lett. b), c); art. 7, comma 1) e successive modifiche;
- **DM 166/2014⁵** (artt. 7, 8, 9);
- **Direttiva MIFID⁶**. Il legislatore ha ritenuto di intraprendere anche per la previdenza complementare la via tracciata dalla disciplina MiFID, che, valorizzando l'aspetto organizzativo della gestione dei conflitti di interesse, impone agli operatori in primo luogo di adottare **un modello organizzativo volto:**
 - a) all'identificazione e alla prevenzione dei conflitti di interesse;
 - b) alla gestione degli stessi in modo da non nuocere agli aderenti e
 - c) alla informazione a questi ultimi, qualora i presidi posti in essere non siano sufficienti a scongiurare il rischio di danno agli aderenti.Un approccio di questo tipo consente a ciascun operatore, sotto la supervisione dell'Autorità di vigilanza, di adottare le misure di prevenzione più adatte alle proprie caratteristiche, secondo il principio di proporzionalità. **Si eviterebbe, così, di predisporre una regolamentazione improntata sull'elencazione di tutte le fattispecie reputate rilevanti ex ante dal regolatore per ogni tipologia di fondo.**
- **Regolamento CONSOB “Operazioni con parti Correlate”,** delibera n. 17221 del 12.3.2010.
- **Codice Civile.**
- **Deliberazione Covip 29 luglio 2020.**

Sono state, inoltre, prese come riferimento “Le linee guida” del Mefop elaborate il 10 dicembre 2015.

Si richiamano anche tutti i documenti del Fondo Pensione, disponibili sul sito web al link www.craipi.it (Statuto, Documento sulla Politica di investimento, Documento sul sistema di governo, Comunicazione Politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario, ecc.).

Il presente documento riprende e descrive in parte le procedure operative del Fondo Pensione.

Il documento è trasmesso alla Covip, al Direttore Generale, al Collegio dei Revisori, al Comitato per la verifica delle procedure interne, alla Funzione di Gestione del Rischio e alla Funzione di Revisione Interna.

Al momento dell'insediamento di ogni nuovo Consigliere del Fondo Pensione viene consegnato il presente documento per presa visione.

Il documento, ai fini della più estesa condivisione, è pubblicato sul sito www.craipi.it.

⁵ Il DM Economia 166/2014 ha rivisto anche la disciplina sui conflitti di interesse. Nel DM Tesoro 703/96 la gestione dei conflitti di interesse era perseguita essenzialmente mediante l'obbligo della comunicazione agli iscritti di eventuali situazioni di conflitto di interesse.

⁶ La “Markets in Financial Instruments Directive” è la Direttiva n. 39 approvata dal Parlamento europeo nel 2004 (di seguito “MiFID”) che, dal 1° novembre 2007 ha introdotto nei mercati dell'Unione Europea le nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari. Il D.Lgs. 252/05, all'art. 6, comma 5-bis richiama la MiFID “ ... c) *Le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificità dei fondi pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE*”.



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

Il documento, pertanto, vuole tracciare i confini ed i contenuti di un concetto (conflitti di interesse) non compiutamente definito dal legislatore, che si arricchirà nel tempo ed intende disegnare delle misure di prevenzione più adatte alle proprie caratteristiche, in linea con il principio della proporzionalità.



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

2. Descrizione della struttura del Fondo Pensione

2.1 Caratteristiche generali del fondo C.RAI.P.I.

Il **Fondo Pensione C.RAI.P.I.** – Fondo Pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dipendenti della Rai Radiotelevisione Italiana Società per azioni e delle altre Società del Gruppo Rai – **è un Fondo Pensione preesistente**, costituito in forma di associazione non riconosciuta ex artt. 36⁷ e ss. c.c. e operante in regime di **capitalizzazione e contribuzione definita** (l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti).

Il **Fondo Pensione C.RAI.P.I.** è iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 1309 ed è stato istituito con accordo sindacale del 18 dicembre 1989 e costituito con atto notarile del 22 dicembre 1989.

La mission istituzionale di C.RAI.P.I. è “*consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio*”⁸, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Il **trattamento pensionistico complementare** consiste in una rendita vitalizia, commisurata al conto nominativo individuale, così come risultante all'atto del pensionamento. Le modalità di attribuzione della rendita sono fissate dal C.d.A., tenendo conto della normativa vigente in materia⁹.

Nell'investire le risorse raccolte dagli iscritti, C.RAI.P.I., come tutti i fondi pensione, non opera come mero intermediario finanziario, bensì come **strumento** attraverso il quale i lavoratori possono accedere a trattamenti pensionistici adeguati ai bisogni dell'età anziana.

La massimizzazione dei rendimenti costituisce senz'altro un obiettivo da perseguire, ma entro un grado di rischio che sia ragionevole e compatibile con la finalità previdenziale.

La mission è perseguita attraverso la “**gestione delle proprie risorse**” nel rispetto della normativa vigente ed in conformità alle disposizioni emanate in materia di limiti di investimento e di conflitto d'interessi di cui all'art. 6, comma 13, del D.Lgs 252/2005, al DM Economia 21/11/1996 n. 703, al DM 2/9/2014, n. 166, Deliberazione Covip 29/07/2020 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Fondo, pertanto, opera al fine di consentire agli aderenti, all'atto del pensionamento, di disporre di prestazioni pensionistiche, integrative al sistema previdenziale obbligatorio, adeguate all'ammontare dei contributi versati.

⁷ “Fondi pensione dotati di soggettività giuridica”: i fondi pensione costituiti nelle forme di cui all'art 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252” (art 1, c. 1, lettera h del decreto del MEF n. 166/2014); ossia i fondi pensione costituiti “a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa” (art 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252).

⁸ Art. 3 “Scopo”, comma 1, dello Statuto di C.RAI.PI

⁹ Art. 10 “Prestazioni pensionistiche”, dello Statuto di C.RAI.PI



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

2.2 Destinatari

Sono destinatari del fondo **tutti i lavoratori dipendenti** della Rai Radiotelevisione Italiana Società per azioni e delle altre Società del Gruppo Rai, **ad esclusione dei dirigenti e dei giornalisti**, ai quali si applicano i CCNL sottoscritti dai soggetti Sindacali.

Nel dettaglio¹⁰:

- i dipendenti a tempo indeterminato (operai, impiegati, quadri e professori d'orchestra) in servizio alla data del 1° gennaio 1989, nonché alla data di assunzione a tempo indeterminato, quelli assunti successivamente alla predetta data e sino al 28 aprile 1993, anche se trasferiti presso altre società del gruppo RAI che aderiscono espressamente agli accordi relativi alla C.RAI.P.I.;
- i dipendenti assunti a tempo indeterminato dopo il 28 aprile 1993, che abbiano volontariamente aderito, anche se trasferiti presso taluna delle altre società del gruppo RAI;
- i dipendenti inseriti nei bacini di reperimento del personale a tempo determinato;
- i dipendenti assunti con contratto di lavoro di apprendistato ai sensi del vigente CCL della RAI e delle altre società destinatarie del medesimo contratto.

2.3 Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

C.RAI.P.I. è un Fondo Pensione preesistente, costituito in forma di associazione non riconosciuta ex artt. 36 e ss. c.c. e operante in regime di capitalizzazione e contribuzione definita.

2.4 Modello gestionale (finanziario e previdenziale) di C.RAI.P.I.

Il Decreto lgs. 252/2005 prevede che la gestione degli investimenti dei fondi pensione sia, di norma, affidata a operatori professionali a ciò abilitati, quali banche, società di gestione del risparmio (SGR), società di intermediazione mobiliare (SIM), imprese di assicurazione. C.RAI.P.I., essendo un fondo preesistente, può continuare a gestirle anche direttamente, in deroga alla normativa che disciplina i fondi pensione di nuova istituzione.

C.RAI.P.I. persegue la propria mission istituzionale gestendo le proprie risorse¹¹ in maniera **integrata**:

- tramite **convenzioni** con i seguenti soggetti autorizzati a **gestire portafogli con decorrenza 4.7.2016 (durata triennale e prorogato fino al 31/12/2021)**:
 - Natixis e Anima¹² per il Comparto Conservativo;
 - Eurizon, per il Comparto Bilanciato;
- tramite specifiche **convenzioni** con la compagnia Helvetia Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Helvetia, e con la compagnia Generali Italia S.p.A per **l'erogazione della rendita** agli iscritti che ne facciano richiesta. La Convenzione ha per oggetto la stipula di una assicurazione collettiva sulla vita nella forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile. In detta assicurazione collettiva confluiscono i premi versati dal Fondo a favore di ogni soggetto aderente alla Convenzione. Ciascuno dei

¹⁰ Art. 5 “Destinatari” dello Statuto di C.RAI.PI

¹¹ nel rispetto della normativa vigente ed in conformità alle disposizioni emanate in materia di limiti di investimento e di conflitto d interessi di cui all’art. 6, comma 13, del D.Lgs 252/2005, al DM Economia 21/11/1996 n. 703, al DM 2/9/2014, n. 166 e successive modificazioni ed integrazioni.

¹² La precedente convenzione era stata stipulata con Natixis e Ssga



C.RAI.P.I.

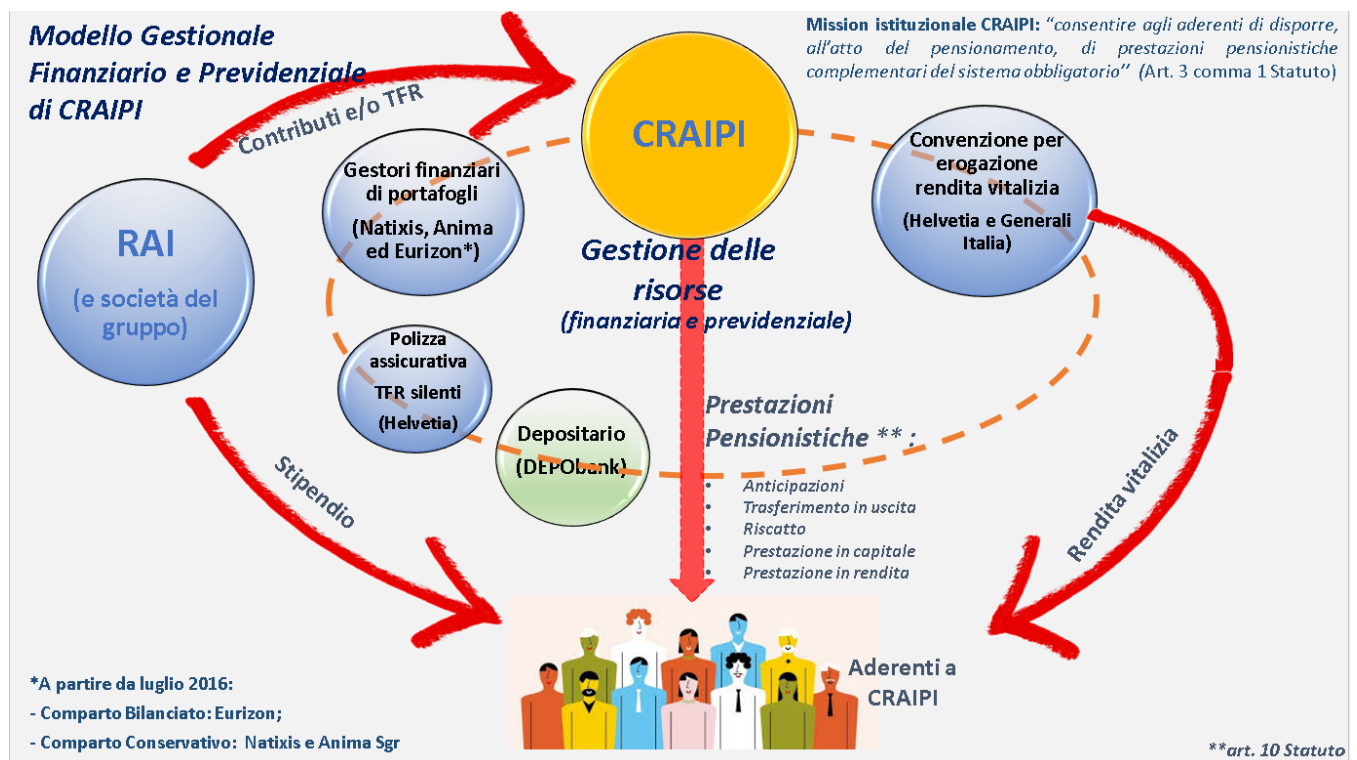
Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

premi versati viene impiegato quale premio unico per l'erogazione di una delle prestazioni assicurate di seguito indicate, secondo la scelta operata dall'aderente stesso: Rendita Vitalizia immediata rivalutabile a premio unico su testa singola, Rendita Vitalizia immediata rivalutabile certa per i primi 5-10 anni a premio unico su testa singola, Rendita Vitalizia immediata rivalutabile su due teste a premio unico. Le Convenzioni, stipulate in conformità alle norme vigenti in materia, hanno avuto decorrenza dal 1.1.2020 quella con Helvetia e dal 1.6.2020 quella con Generali ed hanno durata pari a 7 anni.

- **direttamente**¹³ (investimento diretto in strumenti finanziari consentiti) attraverso la stipula di **contratti assicurativi**. Al momento, C.RAI.P.I. gestisce direttamente solo il TFR dei silenti attraverso una polizza assicurativa sottoscritta con la Compagnia di Assicurazione Helvetia Vita S.p.A., destinata, appunto, ad accogliere esclusivamente il conferimento tacito del TFR ai sensi della normativa vigente.

Nel corso del 2015 è stato posto in liquidazione dal gestore il Fondo Immobiliare Optimum ed allo stato residuano ancora delle quote. Le risorse derivanti da tali operazioni, ove già liquidate, sono state attribuite ai due comparti Conservativo e Bilanciato. Le risorse investite nel fondo immobiliare sono affidate a BMB Investments con sede legale in Luxembourg, 46a Avenue J.F. Kennedy, Luxembourg L1855, Grand Duchy of Luxembourg.

Modello Gestionale Finanziario e Previdenziale di C.RAI.P.I.



L'attivazione dei Comparti ha consentito di valorizzare il Patrimonio della C.RAI.P.I. in quote, con conseguente attribuzione a ciascun iscritto del numero di quote corrispondenti

¹³ art.5, co. 2, lett. a), DM. Economia 62/1997



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

alla propria posizione individuale, con efficacia dal 31.7.2016. Il Consiglio d'Amministrazione nella riunione del 28.9.2016 ha quindi, modificato lo Statuto, inserendo l'art. 9, comma 4, che contiene i criteri di valorizzazione mensile delle quote. Tale modifica è stata apportata recependo le indicazioni di COVIP e secondo lo schema di Statuto approvato dalla stessa COVIP.

Le politiche di investimento sono dettagliatamente descritte nel documento “**Politica d'investimento del Fondo**”, approvato con delibera C.d.A. del 18/12/2012 e successive modifiche, che ha validità triennale ed è disponibile sul sito al link www.craipi.it.

Tale documento illustra dettagliatamente il processo di attuazione delle delibere in materia di gestione delle risorse finanziarie e previdenziali attraverso le quali il Fondo intende conseguire combinazioni rischio-rendimento efficienti in un arco temporale coerente con i bisogni previdenziali degli aderenti. In particolare, tale documento descrive la politica di investimento, con riferimento alla ripartizione strategica delle attività in relazione alle caratteristiche dei singoli comparti, alle categorie di strumenti finanziari utilizzati e allo stile di gestione adottato, le scelte in materia di limitazione dei rischi nonché le informazioni inerenti all'integrazione dei criteri ESG nell'ambito della politica di investimento del Fondo. Le opportune specifiche sui soggetti coinvolti nel processo di attuazione delle politiche di investimento, con evidenza dei relativi compiti e responsabilità, non più presenti nel Documento sulla Politica di Investimento, sono riportate nel “Documento sul sistema di governo”, come stabilito dalla Deliberazione COVIP 29 luglio 2020, mentre le modalità di monitoraggio delle performance dei gestori, al fine di garantire l'aderenza alle linee stabilite dal C.d.A., non più presenti nel Documento sulla Politica di Investimento, sono riportate nel “Documento sulle politiche di governance in ottemperanza alla richiamata normativa.



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

3. Soggetti interessati alla gestione del Fondo Pensione

I soggetti interessati alla gestione (finanziaria, previdenziale ed amministrativa) del Fondo Pensione C.RAI.P.I. sono:

- il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.);
- il Presidente del C.d.A.;
- il Direttore Generale;
- il Comitato Finanza;
- la Funzione finanza;
- la Struttura Operativa;
- i Gestori finanziari (soggetti incaricati della gestione);
- il Depositario;
- il Comitato per la verifica delle procedure interne;
- il Collegio dei Revisori;
- il Service Amministrativo;
- la Società di Revisione;
- la Funzione di Revisione interna;
- la Funzione di Gestione del Rischio;
- Advisor Finanziario.

Il funzionamento del Fondo C.RAI.P.I. è affidato ai seguenti Organi¹⁴: l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori ed il Direttore Generale del Fondo.

L'Assemblea dei delegati rappresenta l'universalità degli iscritti ed è composta dagli eletti dagli associati.

L'assemblea dei Delegati è stata rinnovata con elezioni tenutesi il 25 e 26 ottobre 2016. Attualmente è composta da 37 Delegati indicati nominativamente sul sito www.craipi.it. L'elezione dei componenti avviene sulla base delle modalità stabilite nel Regolamento Elettorale.

L'assemblea ordinaria approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo, elegge i membri del C.d.A. e del Collegio dei revisori di propria competenza, nomina la società di revisione contabile in conformità alle previsioni di legge e delibera su questioni di volta in volta proposte all'ordine del giorno. L'Assemblea conferisce inoltre l'incarico del controllo contabile ad una società esterna di revisione.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto — fatte salve le modifiche approvate dal C.d.A. di cui all'art. 20, comma 2, lettera d) - e sullo scioglimento della "C.RAI.P.I."; in tali casi l'assemblea si considera validamente costituita con la presenza di tanti delegati che rappresentino almeno i due terzi degli iscritti e le delibere dovranno essere approvate con il voto favorevole di tanti delegati che rappresentino il 50% più uno degli iscritti.

Il C.d.A. e il Collegio dei Revisori sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di rappresentanti delle parti istitutive: i lavoratori e i datori di lavoro.

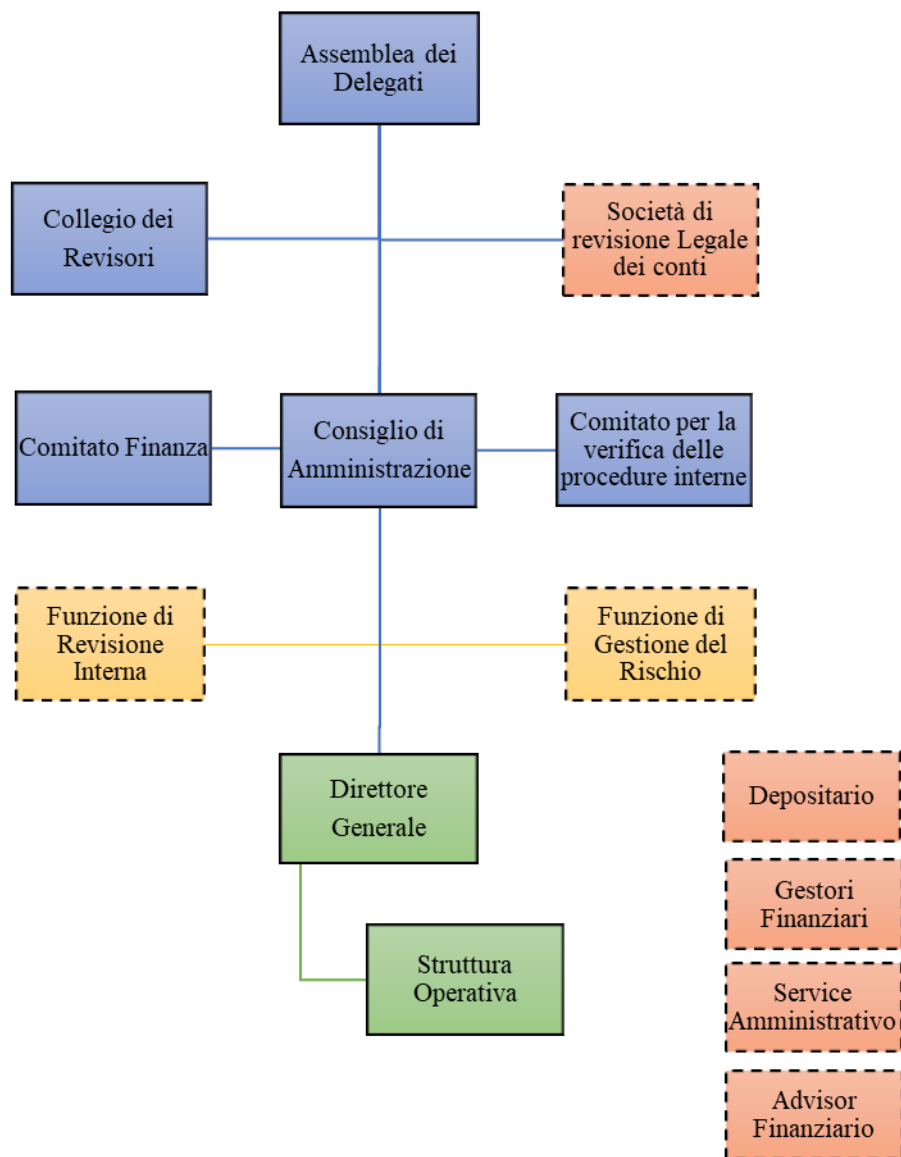
¹⁴ Art. 14 "Organi della C.RAI.PI" dello Statuto di C.RAI.PI



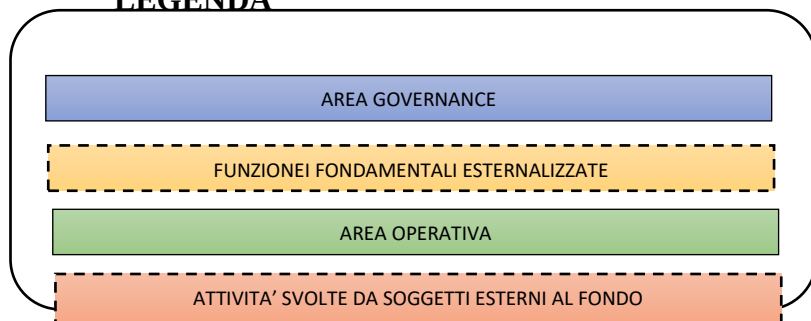
C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

Ai sensi dell'Art. 7, c. 3, DM 166/2014, “sono considerati sia i conflitti relativi a soggetti appartenenti al Fondo, sia quelli relativi a soggetti esterni al medesimo, in relazione allo svolgimento di incarichi da parte di detti soggetti per conto del Fondo”. A tal proposito, si riporta, di seguito, l'organigramma del Fondo al 28/05/2021, con il dettaglio dei soggetti interessati alla gestione del Fondo (sia interni che esterni).



LEGENDA





C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

3.1 Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)

Il C.d.A. è composto da 8 membri. I Consiglieri rappresentanti della Rai sono direttamente nominati dalla Rai stessa; quelli rappresentanti gli Associati sono nominati dalla Assemblea dei delegati con metodo elettivo, in modo da garantire il rispetto del criterio paritetico (4 in rappresentanza dei lavoratori e 4 in rappresentanza dei datori di lavoro).

Il 50% dei membri del C.d.A. dovrà essere iscritto alla C.RAI.P.I. o comunque essere dipendente di una società del gruppo RAI.

Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché di situazioni impeditive come definiti dalla normativa vigente. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 5, comma 7-bis del Decreto, il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme europee direttamente applicabili

Il Consiglio attualmente risulta così composto:

Boccia Franco Raimondo (Presidente, non socio)	Nato a Pescasseroli (AQ), il 20/01/1959, nominato in rappresentanza dell'Azienda
Alloggia Amedeo (Consigliere, non socio)	Nato a Roma (RM), il 29/05/1968 nominato in rappresentanza dell'Azienda
Asci Francesca (Consigliere, socio)	Nato a Roma (RM), il 19/07/1970 nominata in rappresentanza dell'Azienda
Barbanera Roberto (Consigliere, socio)	Nato a Roma (RM), il 03/03/1970, nominato in rappresentanza dei lavoratori
Bulletti Ottavio Antonio (Consigliere, non socio)	Nato a Torino (TO), il 15/08/1949, nominato in rappresentanza dei lavoratori
Enrico Paracchini (consigliere non socio)	Nato a Torino (TO), il 30/04/1975, nominato in rappresentanza dell'Azienda
De Micheli Giuseppe (Consigliere, socio)	Nato a Allumiere (RM), il 27/11/1967, nominato in rappresentanza dei lavoratori
Desario Annalisa (Consigliere, socio)	Nata a Biella (BI), il 30/10/1975, nominata in rappresentanza dei lavoratori

Le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione sono definite all'art. 20 dello Statuto del Fondo, al quale si rimanda per maggiori dettagli, inoltre il Consiglio di Amministrazione:

- definisce il complessivo sistema di governo del Fondo, comprensivo delle Funzioni Fondamentali (Gestione del Rischio e Revisione Interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna, sentito il parere delle relative Funzioni Fondamentali, provvedendo alla revisione almeno ogni tre anni;
- definisce, inoltre, la politica di gestione dei conflitti di interesse, la politica di remunerazione e la politica di esternalizzazione e scelta del fornitore, provvedendo alla revisione, in relazione alle ultime due, con cadenza almeno triennale;
- definisce il piano d'emergenza;
- approva la valutazione interna del rischio, sentite le strutture competenti interne ed esterne al Fondo, e la sottopone a riesame almeno ogni tre anni, o immediatamente dopo ogni variazione significativa del profilo di rischio del Fondo.

Con particolare riferimento al solo **processo d'investimento**, il C.d.A. svolge le seguenti funzioni:

- definisce e adotta la politica di investimento idonea al raggiungimento degli obiettivi strategici e ne verifica il rispetto; a tal fine, esamina i rapporti sulla gestione finanziaria e valuta le proposte nonché le raccomandazioni formulate dal Comitato Finanza e dell'Advisor Finanziario, adottando le relative determinazioni;
- delibera l'affidamento e la revoca dei mandati di gestione ovvero, in caso di gestione diretta, individua i soggetti incaricati della gestione;
- revisiona periodicamente e modifica se necessario la politica di investimento;
- assume le deliberazioni in merito a quanto proposto dalla Funzione Finanza, assumendo le relative determinazioni;
- approva le procedure interne di controllo della gestione finanziaria, tenendo conto delle proposte formulate dalla Funzione Finanza.

Inoltre, secondo lo Statuto del Fondo, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- applicare norme e modalità per gli impieghi delle risorse finanziarie del Fondo in armonia con quanto disposto dalle norme di legge, dalle disposizioni attuative in materia di investimenti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto;
- autorizzare la stipula degli atti relativi agli impieghi di cui al precedente punto, conferendo i relativi poteri;
- riferire alla COVIP in caso di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, comunicando i provvedimenti ritenuti necessari a salvaguardare l'equilibrio medesimo.

3.2 Presidente del C.d.A.

Il Presidente del C.d.A. è Franco Raimondo Boccia, confermato nella sua carica dal C.d.A. del 21/2/2017, che lo sceglie fra i membri di designazione della RAI.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della "C.RAI.P.I." e può, per determinati atti, delegare i propri poteri ad altri membri del Consiglio;
- dà esecuzione alle deliberazioni del C.d.A. e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione della "C.RAI.P.I."

In caso di impedimento o assenza, il Presidente è sostituito da uno degli altri membri designati dalla RAI.



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

3.3 Direttore Generale

Il Direttore Generale del Fondo C.RAI.P.I. è Annalisa Desario, nominato nel suo ruolo, ai sensi della vigente normativa, dal C.d.A. nella seduta del 18/12/2020.

Il Direttore Generale svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al C.d.A. sui risultati della propria attività.

Secondo le disposizioni dell'art 5, comma 1-bis del Decreto, tenuto altresì conto delle disposizioni delle Deliberazioni COVIP, il Direttore Generale è preposto a:

- curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nonché dei servizi erogati, e a realizzare l'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, anche attraverso la predisposizione degli atti contrattuali che regolano i rapporti del Fondo e lo svolgimento delle operazioni connesse alla selezione dei gestori finanziari e del Depositario;
- supportare il Consiglio di Amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni, verificando la coerenza con il quadro normativo di riferimento, con gli indirizzi strategici del Fondo e con le risorse disponibili. In tale ambito rientra anche l'analisi delle caratteristiche dei potenziali aderenti, aderenti e beneficiari e la valutazione dei relativi bisogni previdenziali;
- assicurare l'efficiente e tempestiva trattazione dei reclami pervenuti al Fondo e la connessa reportistica alla COVIP;
- in caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione del Fondo, segnalare alla COVIP, la presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso.

3.4 Comitato Finanza

I componenti del comitato finanza designati dal C.d.A. nella riunione del 31/03/2021 sono i consiglieri Annalisa Desario, Enrico Paracchini e Giuseppe de Micheli.

In linea con quanto previsto dalla COVIP¹⁵, il comitato finanza:

- 1) formula le raccomandazioni per l'organo di amministrazione (cui competono, tra l'altro, le attività della Funzione Finanza);
- 2) valuta le proposte formulate dall'Advisor Finanziario;
- 3) verifica periodicamente la politica di investimento e, se ritenuto necessario, propone all'organo di amministrazione le modifiche da apportare.

3.5 Funzione Finanza

Il controllo della gestione finanziaria è affidato alla Funzione Finanza¹⁶.

¹⁵ Art. 5, c. 2 lettera b, Delibera COVIP del 16 marzo 2012

¹⁶ La verifica delle procedure seguite nell'impostazione e nell'attuazione della politica di investimento, è attribuita a strutture di controllo interno della forma pensionistica. In caso di affidamento in outsourcing della funzione finanza devono essere posti in essere particolari presidi al fine di verificare l'operato dell'outsourcer (art. 6 c.3 delibera COVIP del 16 marzo 2012)



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

La Funzione Finanza viene svolta dal C.d.A. con il supporto dell'Advisor Finanziario ed al riguardo effettua:

- il controllo sulla gestione finanziaria e valuta quanto necessario alla modifica o integrazione della gestione stessa, recante: o la verifica della gestione esaminando i risultati conseguiti nel tempo; o la valutazione del grado di rischio assunto in rapporto al rendimento realizzato;
- controllo dell'attuazione della strategia d'investimento da parte dei soggetti incaricati della gestione e valutazione del loro operato, mediante documentazione dei controlli svolti, con particolare attenzione agli investimenti in strumenti alternativi e in derivati;
- monitoraggio delle caratteristiche socio-demografiche degli iscritti, dell'andamento di ingressi e uscite e del livello di contribuzione media;
- definizione, sviluppo e aggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione finanziaria.

Le attività di natura quantitativa, di cui sopra, sono svolte dall'Advisor Finanziario in base alle linee di indirizzo fornite dal C.d.A. e ai rapporti contrattuali in vigore con il Fondo.

3.6 Struttura Operativa

Oltre quanto previsto all'art. 6 "Scelte di investimento" dello Statuto, alla "C.RAI.P.I." spetta curare ogni attività inerente la **gestione amministrativa** (art. 26 – Gestione amministrativa").

In particolare, secondo l'art. 26 dello Statuto, alla "C.RAI.P.I." compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti affidatari dei singoli investimenti e con le compagnie di assicurazione;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti; il monitoraggio dell'evoluzione normativa del sistema, ai fini della predisposizione di opportuni mutamenti nella prassi e nell'assetto statutario;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

Le attività amministrative necessarie a garantire il funzionamento del Fondo sono svolte da una struttura dedicata composta da **personale RAI**, nonché, attualmente, dalla società Previnet che svolge il service amministrativo secondo quanto previsto dall'apposita convenzione (si rimanda al paragrafo "Service amministrativo").

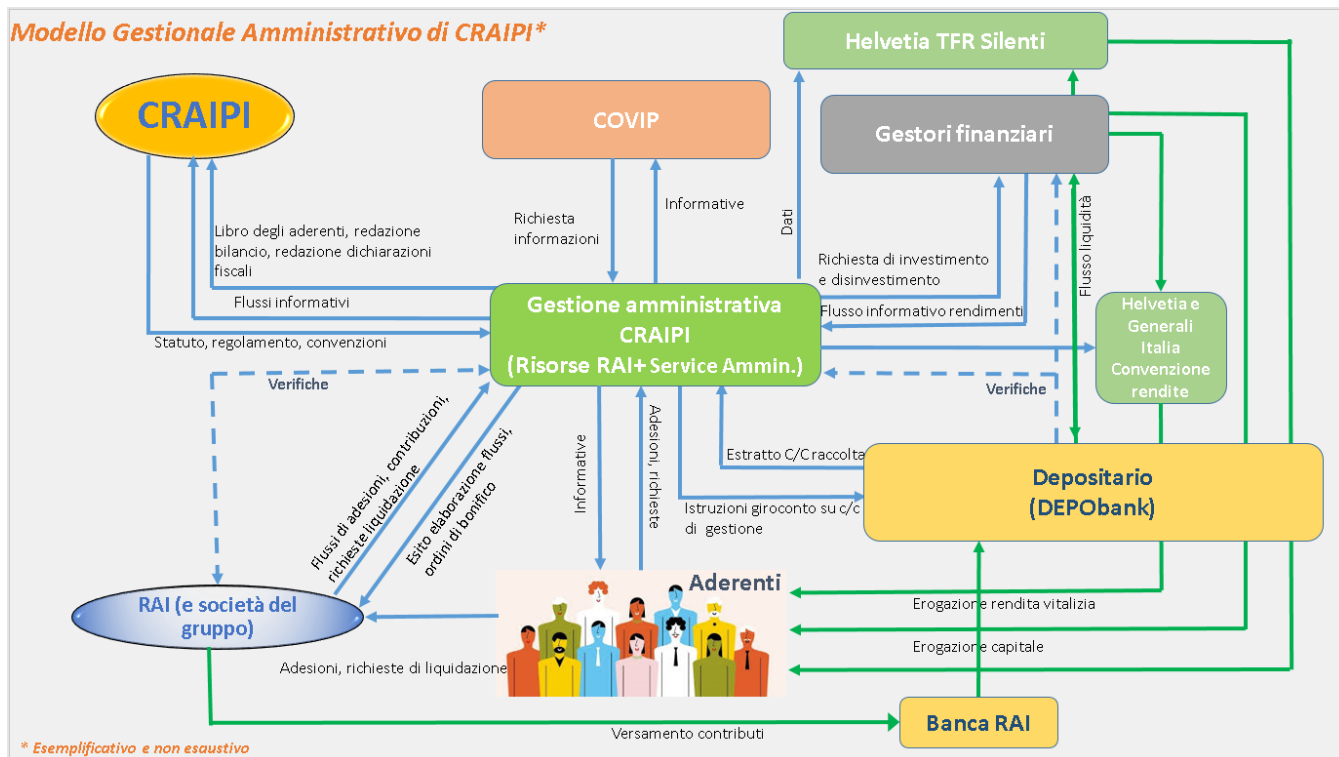
Modello Gestionale amministrativo di C.RAI.P.I. (riprende anche il flusso finanziario)



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

Modello Gestionale Amministrativo di CRAIPI*



L'art. 7 dello Statuto prevede che le **spese per la gestione** di C.RAI.P.I. siano a carico di RAI e delle altre società del gruppo. Rientrano nelle spese di gestione i compensi ai componenti degli organi collegiali e di quant'altro non strettamente connesso con le spese di gestione finanziaria (le spese indirette connesse alla gestione finanziaria e le spese connesse alla fase di erogazione delle rendite sono a carico degli aderenti).

Esiste una convenzione RAI – C.RAI.P.I. – FIPDRAI relativa alla gestione amministrativa dei Fondi stessi del 14 ottobre 2010, in base alla quale ciascun fondo direttamente negozia e stipula i contratti necessari alla gestione amministrativa, dandone preventiva informativa alla RAI in merito ai contenuti, costi e soggetti del contratto in via di stipulazione. RAI rimborserà integralmente al Fondo le somme liquidate ai fornitori esterni.

3.7 Gestori finanziari

Con la modifica dell'art. 6, comma 2, dello Statuto, che prevede che "Il Fondo è strutturato, secondo una gestione **multicomparto**, in almeno due comparti, di cui uno garantito, differenziati per profili di rischio/rendimento", a decorrere dal mese di luglio del 2016 sono attivi, per la gestione del Patrimonio di C.RAI.P.I.:

- il comparto "Garantito Assicurativo" attraverso Polizza assicurativa destinato ad accogliere il TFR dei silenti (con prosecuzione della Polizza in atto con Helvetia n. 88/511);
- il Comparto "Conservativo" destinato agli iscritti con una bassa tolleranza al rischio che hanno come obiettivo primario la conservazione del capitale (con convenzioni di gestione alle Società Natixis ed Anima);
- il comparto "Bilanciato", atto ad accogliere gli iscritti con una tolleranza al rischio media e che hanno come obiettivo la realizzazione di maggiori rendimenti (con convenzione di gestione alla Società Eurizon).



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

Il comparto garantito è destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma. (art. 6 Statuto, c. 3)

In caso di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo ed indicato nella Nota informativa, salvo diversa scelta dell’aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza. (art. 6 Statuto, c. 5)

Dal 4.7.2016 sono stati stipulati i mandati di gestione, secondo lo schema approvato da COVIP, con le seguenti Società:

- Natixis Asset Management, con sede legale in Parigi, 21, Quai d’Austerlitz 75634 Paris Cedex 13. Aggiudicatario nella misura del 60% del patrimonio del Comparto Conservativo;
- Anima SGR, con sede legale a Milano, Corso Garibaldi 99. Aggiudicatario nella misura del 40% del patrimonio del Comparto Conservativo;
- Eurizon Capital SGR, con sede legale a Milano, Piazzetta Giordano Dell’Amore 3. Aggiudicatario del 100% del patrimonio del comparto Bilanciato.

La scelta delle Società di gestione del Comparto Conservativo e del Comparto Bilanciato è stata effettuata attraverso una selezione pubblica promossa nel rispetto delle modalità stabilite dal D. Lgs. 252/2005 e delle Regole emanate dalla COVIP in materia.

Sulla base delle scelte effettuate dagli iscritti, il patrimonio al 31.12.2020 è così ripartito tra i gestori:

- un patrimonio di 102.383 migliaia di euro alla società Eurizon, quale unico gestore del comparto Bilanciato;
- un patrimonio di 136.657 migliaia di euro alla società Natixis (che rappresentano il 60,37% del totale del Comparto) e di 90.084 migliaia di euro alla società Anima (che rappresentano il 39,63% del totale del comparto), gestori del comparto Conservativo;
- la già esistente Polizza n. 88/511 di 8,5 milioni di Euro stipulata con Helvetia (sede legale in Milano – Via Cassinis, 21), accoglie invece, il TFR dei cc.dd. “silenti” in uno specifico Comparto Garantito.

Le quote residue del fondo Immobiliare Optimum sono affidate a:

- BMB Investments con sede legale in Luxembourg, 46a Avenue J.F. Kennedy, Luxembourg L1855, Grand Duchy of Luxembourg.

I soggetti incaricati della gestione¹⁷provvedono alla gestione finanziaria delle risorse patrimoniali del Fondo nel rispetto delle previsioni e dei criteri fissati dal D.M. Tesoro n. 166/2014, delle indicazioni e dei limiti espressi nelle relative convenzioni di gestione ed in generale secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In particolare, i Gestori: 1) investono le risorse finanziarie con la finalità, nella gestione passiva, di replicare

¹⁷ Art. 5, lettera e, Delibera COVIP del 16 marzo 2012



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

l'andamento del mercato di riferimento e, nella gestione attiva, di realizzare extrarendimenti; 2) trasmettono all'organo di amministrazione della forma pensionistica una rendicontazione periodica sulle scelte effettuate; 3) se richiesti esercitano il diritto di voto spettante ai fondi pensione inerente i titoli oggetto della gestione secondo le istruzioni vincolanti impartite dall'organo di amministrazione degli stessi.

3.8 Depositario

Dal 1° luglio 2018, a seguito della separazione delle attività tipicamente bancarie dal gruppo NEXI da quelle non bancarie, il Depositario di **C.RAI.P.I.** da ICBPI diventa DEPObank, Banca Depositaria Italiana S.p.A., nella quale vengono fatti confluire i Securities Services ed i Servizi di pagamento bancari.

La nuova sede sociale ed operativa di DEPObank, che conserva la stessa compagine societaria, è in Via Anna Maria Mozzoni 1.1, 20152 Milano. Gli uffici di Roma in Via Elio Chianesi 110/d – 00128 Roma.

Rimane in essere il contratto negoziato in data 28.9.2016 dal C.d.A. con l'ICBPI che, mantenendo le condizioni in atto per i servizi di Depositario.

Al Depositario competono i compiti ad essa affidati dalla legge e dal fondo (contratto per il servizio del Depositario del 1 ottobre 2011)¹⁸. In particolare:

- custodia delle risorse del Fondo affidate all'Istituto;
- esecuzione delle istruzioni impartite dai Gestori Finanziari, che non siano contrarie alla legge, allo statuto del Fondo stesso o ai criteri stabiliti dal Ministro dell'Economia e delle Finanze all'art. 6 comma 5-bis del del D.Lgs. n. 252/05; tale attività si esplica nelle seguenti due fasi:
 - a) controllo della legittimità dell'attività dei Gestori Finanziari;
 - b) esecuzione delle istruzioni legittimamente impartite dal Fondo o dai Gestori Finanziari da esso incaricati;
- trasmissione al Fondo delle informazioni per alimentare il sistema di verifica e controllo della gestione finanziaria;
- gestione della reportistica agli Organi del Fondo ed alle Autorità di Vigilanza (e riferisce senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo, come previsto dall'art. 25 Statuto).

3.9 Comitato per la verifica delle procedure interne

Il Comitato per la verifica delle procedure è stato costituito nell'ambito della riunione del C.d.A. del 30 luglio 2013.

I componenti del Comitato, designati dal C.d.A. nella riunione del 31/03/2021, sono:

Franco Raimondo Boccia, Annalisa Desario e Roberto Barbanera.

Secondo l'art. 6 c.3 delibera COVIP del 16 marzo 2012, alle **strutture di controllo interno della forma pensionistica** è attribuita la verifica delle procedure seguite nell'impostazione e nell'attuazione della politica di investimento.

¹⁸ Art. 5, lettera f, Delibera COVIP del 16 marzo 2012



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

3.10 Collegio dei Revisori

La gestione della “C.RAI.P.I.” è controllata da un **Collegio di Revisori** composto da quattro membri effettivi e due supplenti.

Nel rispetto del criterio paritetico, alla RAI spetta la designazione di due membri effettivi e di un membro supplente, mentre l'Assemblea degli Associati provvede, con metodo elettivo, alla nomina di altri due membri effettivi e di un membro supplente.

Il Collegio dei Revisori attualmente in carica, risulta così composto:

Ippoliti Carmine (Presidente)	Nato a Roma (RM), il 09/07/1967, nominato in rappresentanza dei lavoratori
Abbate Alessandra (Revisore effettivo)	Nata Torino (TO), il 19/04/1975, nominata in rappresentanza dell'Azienda
Roberto Pera (Revisore effettivo)	Nato a Roma (RM), il 04/07/1967, nominato in rappresentanza dei lavoratori
Rosso Marilena (Revisore effettivo)	Nata a Torino (TO), il 07/03/1966, nominata in rappresentanza dell'Azienda

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, allorché, ai sensi dell'articolo 2404, comma 4, del codice civile si sia manifestato un dissenso in seno all'organo di controllo stesso.

Per l'espletamento dei suoi compiti il Collegio può chiedere la collaborazione di tutte le strutture che svolgono compiti di controllo.

Il Collegio dei Revisori è specificamente sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina del responsabile della Funzioni di Revisione Interna e nell'ambito delle sue attività, valuta anche i risultati del lavoro della Funzione, esaminando le periodiche relazioni e ogni altra comunicazione prodotte dalla stessa.

Spetta, inoltre, al Collegio dei Revisori, segnalare al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie o debolezze dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo, indicando e sollecitando l'adozione di idonee misure correttive, verificando successivamente che le carenze o anomalie segnalate siano state superate, conservando un'adeguata evidenza delle osservazioni e delle proposte formulate e della successiva attività di verifica dell'attuazione delle eventuali misure correttive.

Il Fondo affida, come previsto dall'art. 2409 bis codice civile, l'incarico di revisione legale e certificazione del bilancio ad una **Società di Revisione Legale dei Conti** esterna, che ha il compito di espletare l'attività di revisione legale dei conti previste dall'art. 14 comma 1 del D. Lgs. n. 135 del 17 luglio 2016.



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

La revisione legale dei conti della C.RAI.P.I. (dei bilanci e della verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e del controllo della regolare tenuta della contabilità del Fondo) è affidata alla Società **PricewaterhouseCoopers S.p.A.** con sede in Milano in Via Monte Rosa, 91, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, ed è regolata da apposito contratto di durata triennale il cui rinnovo è stato previsto nel 2019.

3.11 Service amministrativo

Le attività inerenti la gestione amministrativa sono state affidate ad un soggetto esterno, mediante apposita convenzione.

La società è PREVINET S.p.A. con sede legale in via Forlanini n. 24 - Borgo Verde di Preganziol (TV) con la quale è stato rinnovato il contratto per il periodo decorrente dal 1.1.2021 al 31.12.2025. Il nuovo contratto con PREVINET prevede, altresì, la fornitura di servizi interattivi con gli iscritti attraverso piattaforma tecnologica.

In particolare, il contratto con Previnet prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) gestione amministrativa;
- b) gestione contabile;
- c) amministrazione titoli;
- d) gestione documentale cartacea;
- e) servizio consulting (consulenza legale, fiscale e contabile);
- f) fornitura servizi tecnologici.

3.12 Funzione di Revisione interna

La Funzione di Revisione Interna, riferendo direttamente all'Organo di Amministrazione, ha la responsabilità di garantire il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'adeguatezza del sistema di governo societario e le necessità di adeguamento, anche attraverso attività di supporto e di consulenza alle altre funzioni del Fondo.

Sulla base di valutazioni di carattere economico, professionale e organizzativo, tenendo altresì conto delle dimensioni e delle caratteristiche del Fondo, il C.d.A. ha deliberato la nomina in outsourcing della Funzione di Revisione Interna, affidando l'incarico ad Olivieri Associati – Actuarial and Finance, sede legale in via Alberico II, 35 - 00193 Roma (RM), nella persona della Dott.ssa Paola Fersini.

La Funzione di Revisione Interna:

- verifica la correttezza dei processi gestionali ed operativi riguardanti il Fondo pensione;
- verifica l'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali;
- convalida l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno di cui all'articolo 4-bis, comma 5 del suddetto Decreto;
- esamina gli altri elementi riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di governo del Fondo, comprese le attività esternalizzate, e la funzionalità dei flussi informativi;

Il Fondo garantisce che tale funzione svolga le mansioni previste normativamente ex artt. 5-bis e 5-ter del Decreto con autonomia e indipendenza adottando idonee misure anti-ritorsive a fronte dell'obbligo di segnalazione alla Covip ex art.5-bis comma 5 del Decreto.



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

3.13 Funzione di Gestione del Rischio

La Funzione di Gestione del Rischio concorre alla definizione della politica di gestione dei rischi ed è strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi, verificando l'efficienza e l'efficacia del sistema nel suo complesso.

Tenendo particolare conto della dimensione e della natura del Fondo nonché della portata e della complessità delle attività svolte, allo scopo non solo di rispettare il principio di proporzionalità e il contenimento dei costi ma anche di evitare la previsione di una struttura organizzativa troppo complessa rispetto alle peculiarità del Fondo, il C.d.A. ha deliberato di esternalizzare la Funzione di Gestione del Rischio, con riporto diretto al Consiglio di Amministrazione, ed ha provveduto all'istituzione della stessa.

L'incarico è stato affidato a Italian Welfare S.r.l., sede legale Via Antonio Bertoloni 37, 00197 – Roma (RM), designando come titolare della Funzione il Dott. Stefano Castrignanò.

La Funzione di Gestione del Rischio:

- definisce i criteri e le metodologie di misurazione e valutazione dei rischi affinché siano adeguati alla misurazione, al controllo e al monitoraggio degli stessi sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- concorre, con il Consiglio di Amministrazione, alla definizione e all'attuazione nel tempo di un adeguato sistema di identificazione, valutazione e controllo dei rischi che interessano l'attività del Fondo e che ne potrebbero minare la sostenibilità e/o compromettere la realizzazione degli obiettivi, assicurando in proposito la più opportuna azione di coordinamento e raccordo con tutte le funzioni del Fondo interessate;
- predispone il documento di valutazione interna del rischio e la restante reportistica periodica sullo stato, sull'evoluzione dei rischi e sulla presenza di eventuali anomalie e la trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale.

Il Fondo garantisce che tale funzione svolga le mansioni previste normativamente ex artt. 5-bis e 5-ter del Decreto con autonomia e indipendenza adottando idonee misure anti-ritorsive a fronte dell'obbligo di segnalazione alla Covip ex art.5-bis comma 5 del Decreto definite nella delibera di nomina della predetta funzione.

3.14 Advisor Finanziario.

L'incarico di Advisor Finanziario è stato affidato, mediante apposita convenzione, a Prometeia Advisor Sim S.p.A. con sede legale in via legale in via Guglielmo Marconi 43, - Bologna (BO) ed il servizio è regolamentato dal contratto di appalto servizi stipulato in data 7/11/2011, rinnovabile tacitamente di biennio in biennio a partire dal 31 dicembre 2013.

In linea con le previsioni contrattuali che legano il Fondo al fornitore esterno, l'Advisor Finanziario svolge due tipologie di servizi: effettua una preliminare revisione della politica di investimento del Fondo nonché una successiva attività di *advisory* inclusivo che consiste nell'elaborazione della reportistica di controllo della gestione finanziaria.

In particolare, in relazione alla prima attività, prevista con cadenza triennale dall'art. 6, comma 5 ter del Decreto, sono previsti i seguenti step:



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

- analisi della popolazione e relativo fabbisogno previdenziale;
- verifica adeguatezza delle attuali Asset Allocation rispetto gli obiettivi previdenziali determinati;
- proposte di revisione dell'Asset Allocation Strategica e definizione di benchmark/obiettivi della gestione;
- redazione del bando di gara e definizione del processo di selezione ai sensi del D.Lgs 252/05 e della Delibera Covip 9 dic. '99;
- redazione delle convenzioni di gestione, in relazione agli aspetti finanziari;
- aggiornamento del "documento sulla politica di investimento" di cui al D.M. 166/2014.

Inoltre, l'Advisor Finanziario garantisce un servizio continuativo in relazione alle seguenti attività:

- supporta il Fondo nella verifica dell'attuazione delle strategie e della valutazione dell'operato dei soggetti incaricati della gestione, nonché nell'analisi e definizione delle norme contrattuali che ne regolano l'attività, elabora e suggerisce al Fondo correttivi di natura tattica di breve-medio periodo riferiti all'Asset Allocation Strategica, a valere sul portafoglio investito, nel rispetto dei limiti contrattualmente stabiliti;
- controlla la gestione finanziaria, tramite reportistica mensile, contenente nel dettaglio: analisi delle performance per comparto e singolo mandato/gestore, analisi del rischio per comparto e singolo mandato/gestore, confronto Asset Allocation Tattica e Asset Allocation Strategica, analisi dei mandati per duration, aree geografiche e settori, scenario macro-economico e finanziario;
- controllo della gestione finanziaria, tramite reportistica trimestrale, contenente, oltre a quanto previsto nel report mensile: performance attribution per singolo mandato/gestore e scomposta per asset allocation, composizione settoriale/geografica e scelta dei singoli titoli (stock picking), coperture valutarie, analisi della contribuzione dei gestori al rendimento dei comparti, commento alla gestione in relazione all'andamento dei mercati, scenario macro-economico e finanziario Commento alla gestione in relazione all'andamento dei mercati.



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

4. Conflitti, misure e procedure

In relazione **all'identificazione delle fattispecie rilevanti di conflitto**, si riprende l'impostazione della MiFID (la direttiva dell'Unione Europea 2004/39/CE).

A tale riguardo l'articolo 24 (*Conflitti di interesse rilevanti*) del regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia prevede che:

“Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, gli intermediari considerano se a seguito della prestazione di servizi, essi, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:

a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;

b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;

c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;

d) svolgano la medesima attività del cliente;

e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio”.

Segue un elenco di tipologie di **misure per gestire** e regolare i conflitti di interesse, anche in combinazione tra loro (non esaustiva), che saranno meglio esplicitate nei paragrafi che seguono:

1. il dovere di agire nel miglior interesse degli investitori;
2. un controllo sulle attività del gestore svolto da una parte terza;
3. il divieto di operazioni che darebbero origine ad un conflitto;
4. la revisione o l'approvazione delle operazioni in conflitto da parte dell'autorità di vigilanza o di un terzo indipendente;
5. l'imposizione di obblighi di informazione nei confronti degli investitori e/o dell'autorità di vigilanza;
6. la previsione procedure e standard di carattere dettagliato finalizzate alla gestione dei conflitti;
7. l'imposizione di specifici divieti relativi a particolari operazioni;
8. l'adozione di specifici codici di condotta;
9. l'introduzione di poteri di vigilanza e sanzionatori in favore dell'autorità di settore.



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

4.1 Conflitti degli amministratori (art. 2391¹⁹ cod. civ.)

Ciascun **componente del C.d.A.** del Fondo Pensione C.RAI.P.I. deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio dei revisori **di ogni interesse** che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione del fondo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Il C.d.A. deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione in relazione alla quale un amministratore abbia dichiarato un proprio interesse.

Le misure di trasparenza preventiva adottate e procedure sono le seguenti:

- richiesta agli amministratori, sin dal momento della verifica dei requisiti, di sottoscrivere una **dichiarazione** (modello allegato al presente documento) recante i propri interessi che possano essere collegati all'attività del Fondo Pensione, nonché i propri rapporti economici con i terzi fornitori coinvolti nella gestione del Fondo Pensione. Pertanto, i componenti del C.d.A. del Fondo Pensione C.RAI.P.I. rilasciano una dichiarazione conforme al fac-simile allegato, recante i propri interessi nell'attività del Fondo Pensione ed i propri rapporti con gli altri soggetti chiave coinvolti nella gestione del Fondo Pensione.
- La dichiarazione è rinnovata con cadenza annuale.
- In ogni caso l'amministratore assume l'onere di informare di eventuali modifiche delle circostanze dichiarate.
- In occasione della convocazione del C.d.A. e dell'indicazione del relativo ordine del giorno, il Fondo Pensione ricorda ai consiglieri l'obbligo di dichiarazione dei propri interessi.

4.2 Operazioni con parti correlate

Per una loro identificazione e mappatura viene fatto riferimento alla disciplina Consob²⁰, ovviamente con i dovuti adattamenti.

¹⁹ - [1] L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

- [2] Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

- [3] - Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

- [4] L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

- [5] L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

²⁰ Regolamento Consob 17221 del 2010



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

La definizione di parte correlata è contenuta nell'All. I del Regolamento Consob 17221 del 2010 (stessa definizione dello IAS 24 relativo all'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate). In particolare, *“Un soggetto è parte correlata a una società se:*

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

(i) controlla²¹ la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;

(ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;

(iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata²² della società;

(c) è una joint venture²³ in cui la società è una partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche²⁴ della società o della sua controllante;

(e) è uno stretto familiare²⁵ di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto²⁶ o l'influenza notevole²⁷ o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata”.

Le Parti Correlate del Fondo Pensione C.RAI.P.I. sono²⁸:

- RAI Spa e le società del gruppo: RAI Cinema SpA, RAICom SpA, RAI WAY SpA.;
- le organizzazioni sindacali: SLC- CGIL, FISTEL – CISL, UILCOM- UIL, SNATER, LIBERSIND CONFESAL, UGL – Telecomunicazioni.

Il C.d.A. aggiorna ogni anno il presente elenco.

²¹ Per **controllo** si deve intendere «il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività» (IAS. 24, par. 9).

²² Per **società collegata** si deve intendere «quell'entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una partnership, in cui la partecipante detiene una influenza notevole e che non è né una controllata né una partecipazione a controllo congiunto» (IAS. 28, par. 2)

²³ Per **joint venture** si deve intendere «un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto» (IAS. 31, par. 2).

^{24,24} Per **dirigenti con responsabilità strategiche** si devono intendere «quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa» (IAS. 24, par. 9).

²⁵ Per **familiari stretti** di un soggetto si devono intendere «quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con l'entità. Essi possono includere: (a) il convivente e i figli del soggetto; (b) i figli del convivente; e (c) le persone a carico del soggetto o del convivente» (IAS. 24, par. 9).

²⁶ Il **controllo congiunto** è «la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica, ed esiste unicamente quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo» (IAS. 24, par. 9).

²⁷ Per **esercizio di influenza notevole** si deve intendere «il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi» (IAS. 24, par. 9).

²⁸ “Vista la definizione di parte correlata, è verosimilmente corretto individuare le seguenti parti correlate: parti istitutive, parte datoriale dei fondi aziendali e di gruppo, società controllate dal direttore o da un amministratore o da uno stretto familiare di questi” (Linee Guida Mefop del 21 dicembre 2015).



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

Per **operazione con una parte correlata** si intende *“qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse:*

- *le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;*
- *ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche”.*

Alcuni esempi di operazioni che possono assumere rilevanza ai fini delle disposizioni in oggetto:

- a) acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);
- b) acquisti o vendite di immobili ed altre attività (es. impianti, macchinari, marchi, brevetti);
- c) prestazione od ottenimento di servizi;
- d) leasing;
- e) trasferimenti per ricerca e sviluppo;
- f) trasferimenti a titolo di licenza;
- g) trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro od in natura);
- h) clausole di garanzia o pegno;
- i) estinzione di passività per conto dell'entità ovvero da parte dell'entità per conto di un'altra parte;
- j) retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.

La significatività delle operazioni con parti correlate dipende dalle seguenti caratteristiche²⁹:

- presentano una certa rilevanza³⁰;
- non sono state concluse a normali condizioni di mercato³¹.

In merito al grado di rilevanza sono identificate tre soglie: una soglia per le operazioni di maggiore rilevanza; una per le operazioni di minore rilevanza ed una per le operazioni esigue.

Sono individuati i seguenti valori:

- “maggiore rilevanza”: oltre 200.001 € di controvalore annuo + oneri previsti per legge;
- “minore rilevanza”: da 40.001 € a 200.000 € di controvalore annuo + oneri previsti per legge;

²⁹ Con il D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173 (Gazz. Uff. n. 260 del 6 novembre 2008) di attuazione della direttiva 2006/46/CE è stato aggiunto il numero 22-bis all'articolo 2427, primo comma, del Codice civile, ai sensi del quale in nota integrativa deve essere data indicazione delle operazioni realizzate con parti correlate qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. (l'obbligo di informativa, pertanto, è legato a questi due aspetti).

³⁰ Al fine di associare un contenuto quantitativo al concetto di “rilevanza” dell'operazione, può essere utile fare riferimento a quanto illustrato nel citato “Regolamento CONSOB recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” (adottato con delibera 17221 del 12 marzo 2010) al quale si rimanda.

³¹ Per “**normali condizioni di mercato**” non devono essere considerate solo le condizioni attinenti all'eventuale prezzo dell'operazione e ad elementi ad esso connessi, ma anche le motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l'operazione e a concluderla con parti correlate anziché con terzi.



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

- “operazione esigua”: fino a 40.000 € di controvalore annuo + oneri previsti per legge (esente dalle procedure che seguono).

Le procedure di istruttoria e approvazione dell’operazione.

Prima di porre in essere un’operazione il C.d.A. verifica se la controparte è un soggetto ricompreso nell’Elenco delle parti correlate e verifica se si tratta di operazione di “maggiore rilevanza”, “minore rilevanza” oppure è una “operazione esigua”.

Nel caso di operazioni con parti correlate verranno acquisiti pareri di componenti del C.d.A. estranei alla causa della correlazione della controparte con il Fondo Pensione, graduando il peso del parere a seconda della dimensione dell’operazione:

- vincolante per le operazioni di maggiore rilevanza,
- obbligatorio ma non vincolante per le operazioni di minore rilevanza,
- non richiesto per le operazioni esigue.

Il C.d.A. nomina, a maggioranza qualificata dei suoi componenti, un Comitato composto da 3 amministratori “non correlati”. Per amministratori “non correlati” si intendono gli amministratori diversi da quelli espressi dalla Parte Correlata.

4.2.1 Operazioni di “minore rilevanza”

Con riferimento alle operazioni di “minore rilevanza”, il Comitato esprime, prima dell’approvazione dell’operazione da parte del C.d.A., il proprio **motivato parere (non vincolante)** sull’interesse del Fondo Pensione al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. È facoltà del Comitato farsi assistere da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta.

Il verbale di approvazione dell’operazione dovrà recare adeguata motivazione sull’interesse al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Perché il parere possa essere considerato favorevole, è necessario che esso manifesti l’integrale condivisione dell’operazione, salva diversa indicazione nel medesimo parere. Qualora il parere presenti alcuni elementi di dissenso, può essere definito come favorevole ove rechi indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull’interesse del Fondo Pensione al compimento dell’operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Un parere favorevole rilasciato dal Comitato sotto la condizione che l’operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto favorevole purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate.

Qualora il C.d.A. intenda discostarsi dal parere fornito dal Comitato, il verbale riporta analiticamente le ragioni di ciascuna decisione.

4.2.2 Operazioni di “maggiore rilevanza”

Il C.d.A. cura che i componenti del Comitato siano coinvolti già nella fase della trattativa e dell’istruttoria attraverso la ricezione di complete, adeguate e tempestive informazioni in merito all’operazione di “maggiore rilevanza”. Il Comitato può inoltre richiedere informazioni e formulare osservazioni. Conclusa l’istruttoria, il Comitato esprime il **proprio**



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

motivato parere vincolante sull'interesse del Fondo Pensione al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. È facoltà del Comitato farsi assistere da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta.

Il C.d.A. approva l'operazione di "maggiore rilevanza" previo parere favorevole del Comitato. Perché il parere possa essere considerato favorevole, è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'Operazione, salva diversa indicazione nel medesimo parere. Qualora il parere presenti alcuni elementi di dissenso, può essere definito come favorevole ove rechi indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse del Fondo Pensione al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Un parere favorevole rilasciato dal Comitato sotto la condizione che l'Operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto favorevole ai sensi della Procedura, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate; in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni da rendere agli organi di amministrazione o di controllo.

4.3. Selezione fornitori/scelta controparti

Ferme restando le prescrizioni di legge e regolamento, il Fondo Pensione C.RAI.P.I. sceglie i propri fornitori utilizzando le procedure prescritte ed indicate nella normativa vigente nonché nei documenti di orientamento, prescrizione e chiarimento di COVIP.

In sede di selezione o di rinnovo si applicano le indicazioni di cui all'art. 2391 cod. civ. ("*Interessi degli amministratori*").

In caso di parti correlate, si applicano le relative procedure.

Per gestori, depositario e compagnia di assicurazione sono previste delle indicazioni regolamentari che vanno rispettate. Per maggiori dettagli in merito alle modalità e alle procedure seguite per la selezione di fornitori di beni e servizi si rimanda alla "*Politica di Esternalizzazione e scelta del Fornitore*".

Di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le possibili procedure:

- Procedura con pubblicazione dell'estratto del bando su 2 quotidiani:
 - nei casi previsti dalla legge (gestore, depositario, compagnia);
- Procedura con pubblicazione del bando su web:
 - quando non è richiesta la pubblicazione su 2 quotidiani;
- Invito da offrire riservato (per tale modalità è richiesto il requisito minimo di invito di almeno **tre soggetti**):
 - quando il C.d.A. abbia valutato ed adeguatamente motivato che sia nell'interesse del Fondo Pensione invitare soltanto alcuni soggetti a presentare un'offerta;
- Trattativa con singola controparte:
 - quando sia possibile ottenere la prestazione esclusivamente da una controparte, ovvero sotto la soglia di € 40.000 € + oneri previsti per legge.

C.RAI.P.I. acquisisce in sede di selezione apposita documentazione dal gestore e depositario attestante i rapporti di partecipazione o professionali con gli altri terzi fornitori del fondo e con i componenti del C.d.A..



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

C.RAI.P.I. valuta che la situazione non comporti rischi per gli interessi degli aderenti. In caso contrario valuta se non stipulare il relativo contratto o informare gli aderenti e la Covip circa le valutazioni relative al caso concreto.

4.4. Conflitti dell'attività di gestione finanziaria

4.4.1 Conflitti dell'attività di gestione finanziaria indiretta

I conflitti di interessi che possono sorgere in capo ai Gestori in relazione all'attività di gestione del patrimonio di C.RAI.P.I. si considerano già identificati e adeguatamente gestiti in relazione alla policy per la gestione dei conflitti di interessi adottata da ciascun gestore sulla base della propria normativa di appartenenza.

I Gestori Finanziari operano in base alle politiche di gestione del Fondo, attuate in base alle indicazioni della COVIP delineate nel “**Documento sulle Politiche di Investimento**”, nelle convenzioni di gestione, nello Statuto del Fondo Pensione e nella legge³².

Le scelte di investimento sono compiute autonomamente dal Gestore, coerentemente con le linee di indirizzo della gestione definite dal Fondo Pensione e in un'ottica di sana e prudente gestione.

Il Fondo Pensione, tuttavia, può definire e concordare con il Gestore una lista di soggetti rilevanti sui quali effettuare un monitoraggio della posizione complessiva assunta dal Fondo medesimo. L'individuazione dei soggetti rilevanti sui quali effettuare il monitoraggio, nonché le modalità con le quali il Fondo Pensione ottiene informazioni sulla posizione assunta dal Gestore, sono definite nell'ambito della convenzione per la gestione delle risorse. Le informazioni sulla posizione complessiva, che potranno essere richieste anche al Depositario, saranno oggetto di valutazione da parte del C.d.A. del Fondo Pensione, nell'ottica della tutela degli aderenti e dei beneficiari e secondo quanto previsto nella policy del Fondo stesso.

La Funzione Finanza del Fondo Pensione verifica il rispetto del mandato di gestione, con particolare riferimento ai titoli su cui vi sia una particolare concentrazione degli investimenti, i criteri di scelta degli OICR ed il turnover.

Il **C.d.A. verifica ex post** su segnalazione della Funzione Finanza la congruità dell'operato del Gestore. In caso di incongruità ne chiede adeguata motivazione al Gestore. In caso di motivazione non convincente valuta se questo comporti un rischio di perdita per gli investimenti e, in caso affermativo, valuta quali misure adottare (riduzione o riallocazione dell'investimento) ed informa la Covip.

Un controllo della legittimità dell'attività dei Gestori Finanziari viene effettuata anche dal **Depositario**.

³² La normativa dettata dalla legislazione in materia di mercati finanziari (MiFID – Market in Financial Instruments Directive), dal TUF (D. Lgs. 58/98), dal Regolamento congiunto Consob/ Banca d'Italia del 29 ottobre 2007 in materia di conflitti d'interesse, o altra normativa di appartenenza del gestore.



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

4.4.2 La selezione degli investimenti: gestione diretta

In generale, le persone del Fondo Pensione, che abbiano potere decisionale rispetto all'investimento o al disinvestimento, devono dichiarare i propri interessi nell'operazione. Gli interessi possono riguardare operazioni di investimento personale, partecipazioni in società oggetto dell'investimento, lo svolgimento di attività professionali.

In caso di organismo collegiale, chi abbia un proprio interesse deve dichiararlo ed astenersi. Se si tratta di una persona singola, occorre deferire la decisione al C.d.A.. In ogni caso la scelta va adeguatamente motivata in relazione all'interesse degli aderenti.

In caso di investimenti in titoli emessi o garantiti da una parte correlata che superino determinate soglie indicate dal fondo, occorre acquisire un parere di un consulente finanziario indipendente sulla qualità dell'operazione.

4.5. Incompatibilità³³

Amministratori e revisori

Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel Fondo Pensione, è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore convenzionato, nel depositario e in altre società dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato e il depositario.

Va esclusa l'incompatibilità in capo ai dirigenti delle società del gruppo del gestore e del depositario che non sia il direttore generale o l'amministratore delegato di una società del gruppo.

A tal fine, l'esponente del Fondo Pensione **dichiara** l'insussistenza dell'incompatibilità e si impegna a comunicare eventuali variazioni delle informazioni trasmesse (dichiarazione in allegato al presente documento).

Gestore e depositario

Quanto ai rapporti tra gestore e depositario, non costituiscono incompatibilità i rapporti di controllo o collegamento tra tali enti, a patto che siano rispettate le condizioni della vigente disciplina della Banca d'Italia (Provvedimento del 19 gennaio 2015, in base al quale le funzioni apicali del gestore e Fondo Pensione non devono essere assegnate a persone che svolgano analoghe funzioni nel depositario).

A tal fine gestori e depositario **si impegnano a comunicare** al Fondo Pensione eventuali variazioni.

³³ Art. 9 DM 166/2014



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

5. Modifiche apportate al documento nell'ultimo triennio

Si descrivono di seguito le modifiche apportate al presente Documento nell'ultimo triennio.

Data	Oggetto delle principali modifiche	Descrizione sintetica delle indicazioni oggetto di modifica
8 giugno 2017	Aggiornamento soggetti interessati alla gestione del fondo (capitolo 3, paragrafi 3.1 e seguenti)	Rinnovo membri e sostituzione date relativi a: Assemblea dei Delegati, C.d.A., Presidente C.d.A., Responsabile Fondo, Comitato per la gestione finanziaria, Gestori Finanziari, Banca depositaria, Comitato per la verifica delle procedure interne, Collegio dei Revisori, Service amministrativo Attuario.
8 giugno 2017	Aggiornamento Modello gestionale (finanziario e previdenziale) di C.RAI.P.I. (paragrafo 2.4) a seguito di attivazione della gestione Multicomparto. Aggiornamento paragrafo 3.7 "Gestori finanziari" (nuove convenzioni)	Attivazione gestione multicomparto (Bilanciato e Conservativo). Termine precedenti convenzioni con gestori Sgga e Natixis e attivazione nuove convenzioni con Anima, Natixis ed Eurizon. Aggiornamento date relative a nuove convenzioni.
8 giugno 2017	Paragrafo 3.6 Struttura interna, modello gestionale amministrativo: sostituzione "Previnet" con il termine generico "Service amministrativo"	Sostituzione "Previnet" con il termine generico "Service amministrativo"
28 maggio 2021	Paragrafo 3.1 Consiglio di amministrazione (C.d.A.) Paragrafo 3.4 Comitato Finanza Paragrafo 3.9 Comitato per la verifica delle procedure interne	Nomina di Enrico Paracchini (in sostituzione di Maurizio Calì dimesso in data 12.12.2017) designato dall'Azienda il 12/09/2018 e insediato nel Consiglio a seguito della riunione del 2/10/2018. Modifica dei consiglieri designati per il comitato finanza a seguito del C.d.A. tenutosi in data 31.03.2021. Modifica dei consiglieri designati per il comitato per la verifica delle procedure interne a seguito del C.d.A. tenutosi in data 31.03.2021.
28 maggio 2021	Paragrafo 3.7 Gestori finanziari	Inserimento paragrafi relativi all'art. 6 commi 3 e 5 dello Statuto (trasferimento posizione individuale e RITA)
28 maggio 2021	Paragrafo 3.8 Depositario	Il Depositario da Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (ICBPI) diventa DEPObank



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

		Aggiornamento grafici del documento
28maggio 2021	Paragrafo 3.10 Collegio dei Revisori.	Dimissioni revisore effettivo Matteo Crispi, di cui il CdA ha preso atto nella riunione del 26.11.2018 e designazione del revisore Roberto Pera, nominato il 31/01/2019 e insediato a seguito della riunione del C.d.A. del 27/02/2019.
28 maggio 2021	Aggiornamento dell'intero Documento in chiave IORP II, con particolare riguardo al Capitolo 3 Soggetti interessati alla gestione del Fondo Pensione	Revisione del Documento che recepisce le novità introdotte dalla Deliberazione COVIP 29 luglio 2020 in tema di governance, ovvero nomina del Direttore Generale, delle Funzioni Fondamentali e dell'Advisor Finanziario.

6. Modelli di dichiarazione

(seguono)



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

ALLEGATO 1. INCOMPATIBILITÀ E INTERESSI DEI COMPONENTI DEL C.D.A. E REVISORI

Il sottoscritto
Nato a(.....),
il/...../..... Residente a(.....)
Via/Piazzan°.....c.a.p.....
Codice Fiscale

☐ componente del C.d.A.

☐ componente del Collegio dei Revisori

☐ Direttore Generale

del Fondo Pensione C.RAI.P.I., consapevole delle disposizioni vigenti in materia di conflitti di interesse ed incompatibilità ai sensi del DM 166/2014, esaminato il Documento per la gestione dei conflitti di interesse predisposto da C.RAI.P.I., nello svolgimento del proprio incarico o funzione si impegna a perseguire gli obiettivi e gli interessi generali del Fondo Pensione astenendosi da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto col Fondo stesso.

Il sottoscritto, inoltre, **dichiara** quanto segue:

INCOMPATIBILITÀ

☐ **di** non avere alcun incarico di componente di organi di amministrazione o controllo né direzione generale nei gestori del Fondo Pensione C.RAI.P.I., nel Depositario e nelle società del Gruppo di cui i predetti soggetti fanno parte.

CONFLITTI DI INTERESSE (PER I SOLI COMPONENTI DEL C.D.A.)

È consapevole dell'obbligo di dichiarazione dei propri interessi e di astensione, come stabilito dall'art. 2391 cod. civ. e pertanto **dichiara**:

☐ di non essere in situazione di conflitto di interesse; ovvero

☐ di avere le seguenti relazioni professionali o di affari con i seguenti soggetti coinvolti nella gestione del Fondo Pensione C.RAI.P.I.

Società/Ente	Descrizione tipo di relazione

Il sottoscritto assume l'onere di informare il Fondo Pensione C.RAI.P.I. di eventuali modifiche delle circostanze dichiarate.

È inoltre consapevole che, in caso di mancata o omessa comunicazione, oltre a tutte le responsabilità previste dalla normativa di riferimento, il Fondo potrà attivarsi per l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Luogo, data _____

Firma



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

ALLEGATO 2. DICHIARAZIONE DEL TERZO FORNITORE (Gestore, Depositario, Responsabile esterno Funzione Fondamentale)

Il sottoscritto
Nato a(.....),
il/...../..... Residente a(.....)
Via/Piazzan°.....c.a.p.....
Codice Fiscale
in qualità di legale rappresentante di
fornitore del Fondo Pensione C.RAI.P.I. per il servizio di
.....,
consapevole delle disposizioni vigenti in materia di conflitti di interesse ed incompatibilità ai sensi
del DM 166/2014, esaminato il Documento per la gestione dei conflitti di interesse predisposto da
C.RAI.P.I., nello svolgimento del proprio incarico o funzione si impegna a perseguire gli obiettivi e
gli interessi generali del Fondo Pensione astenendosi da attività, comportamenti e atti comunque
incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto col Fondo stesso.

Il sottoscritto **dichiara** quanto segue di:

☐ NON AVERE RELAZIONI DI ALCUN TIPO

☐ AVERE RELAZIONI PROFESSIONALI O DI AFFARI

con esponenti (componenti C.d.A., Revisori, Direttore Generale, Responsabile Funzione
Fondamentale esterno, Funzione finanza):

Esponente	Descrizione relazione

Inoltre, in relazione al Gestore finanziario, al Depositario e all'Advisor il sottoscritto dichiara di:

☐ NON AVERE RELAZIONI DI ALCUN TIPO

☐ AVERE RELAZIONI PROFESSIONALI O DI AFFARI

con altri terzi fornitori del Fondo Pensione (Gestore finanziario, Depositario, Advisor):

Ente	Descrizione

Per il solo gestore e il depositario, il sottoscritto dichiara che non sussistono incompatibilità ai sensi
della normativa vigente.

Il sottoscritto assume l'onere di informare il Fondo Pensione C.RAI.P.I. di eventuali modifiche delle
circostanze dichiarate.

È inoltre consapevole che, in caso di mancata o omessa comunicazione, oltre a tutte le responsabilità
previste dalla normativa di riferimento, il Fondo potrà attivarsi per l'eventuale risarcimento dei danni
subiti.

Luogo, data _____

Firma



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

ALLEGATO 3. DICHIARAZIONE PARTI CORRELATE

Il sottoscritto
Nato a(.....),
il/...../..... Residente a(.....)
Via/Piazzan°.....c.a.p.....
Codice Fiscale
in qualità di legale rappresentante di

PRESO ATTO

delle disposizioni di cui all'allegato I del Regolamento Consob 17221 del 2010, che definiscono i soggetti quali "parti correlate", esaminato il Documento per la gestione dei conflitti di interesse predisposto da C.RAI.P.I., che definisce altresì le operazioni con parte correlate, nello svolgimento del proprio incarico o funzione

DICHIARA:

di non aver posto in essere, nel corso dell'esercizio _____, direttamente e/o indirettamente, operazioni di "minore rilevanza" o "maggiore rilevanza" non concluse a normali condizioni di mercato con _____ e con le imprese dalla stessa controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile;

Ovvero

di aver posto in essere, nel corso dell'esercizio _____, direttamente e/o per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1. *Definizioni di parti correlate* dell'allegato I del Regolamento Consob 17221 del 2010, e a lui riconducibili, le seguenti operazioni rilevanti:

☐ minore rilevanza ☐ maggiore rilevanza

☐ non concluse a normali condizioni di mercato ☐ concluse a normali condizioni di mercato
con _____ e con le imprese dalla stessa controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile:

Importo: _____ ; Natura del rapporto: _____ ;
Altre informazioni utili _____ ;

Importo: _____ ; Natura del rapporto: _____ ;
Altre informazioni utili _____ ;

Luogo, data _____

Firma
